

Roma, 8 agosto 2023
Prot. 269_2023

Oggetto: Convenzione SIAE/FISR-Federazione Italiana Sport Rotellistici

In riferimento alla richiesta di FISR di sottoscrivere una convenzione con SIAE per le utilizzazioni musicali effettuate dalle società affiliate a sostegno/complemento dell'attività sportiva, si conviene quanto segue.

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Considerato che FISR gestisce e promuove le attività sportive rotellistiche italiane sotto l'egida del C.O.N.I., associando società ed associazioni sportive dilettantistiche nonché enti/organismi/gruppi sportivi non lucrativi, SIAE riconosce agli aderenti **la riduzione del 15%** a valere sulle seguenti tariffe SIAE, pubblicate sul sito istituzionale, costantemente aggiornato:

- Esecuzioni musicali a sostegno di attività sportiva (corsi ed allenamenti): compensi in abbonamento
- Gare e manifestazioni sportive gratuite (senza introiti)

2. CERTIFICATO DI ADESIONE

2.1 Al fine del riconoscimento di quanto sopra, gli aderenti a FISR dovranno produrre all'atto della richiesta del Permesso la certificazione di adesione FISR valida e rilasciata per l'anno in corso.

2.2 L'inadempienza da parte di un associato ad una qualsiasi delle norme contenute nel Permesso rilasciato dalla SIAE comporterà oltre al pagamento delle penali previste dalle Condizioni Generali del Permesso anche la perdita del diritto alla riduzione di cui sopra.

3. EFFICACIA E DURATA

In esito alla ricezione della presente sottoscritta da FISR, la convenzione sarà considerata perfezionata e produrrà effetti una volta completate le procedure amministrative ed informatiche di attivazione. Non avrà effetti retroattivi sui permessi già rilasciati e sarà valida **fino al 31 dicembre 2023**, rinnovandosi tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con raccomandata a/r o a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza.

4. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO SIAE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione con SIAE, il firmatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottati da SIAE ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito internet della Società. Dichiara inoltre di conoscere il contenuto dei suddetti documenti e si impegna

Il Direttore Generale

conseguentemente a rispettare nella esecuzione delle proprie obbligazioni i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Eventuali violazioni dei principi contenuti nei suddetti documenti potranno comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente accordo, fatto salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno.

5. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

5.1 Le Parti si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornendo idonee garanzie per la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento UE n.679/2016 (*General Data Protection Regulation: "G.D.P.R."*) e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

5.2 Ai sensi dell'articolo 28 del G.D.P.R., le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo di Nomina del Responsabile del Trattamento Dati Personali.

6. FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che, in relazione ad ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle Condizioni Generali del Permesso Spettacoli e Trattenimenti, costantemente aggiornate e consultabili sul sito istituzionale SIAE (www.siae.it), da intendersi qui integralmente richiamate.

7.2 Le Parti si danno espressamente atto di aver analiticamente negoziato ed approvato ciascuna e tutte le clausole del presente atto e che pertanto nei confronti dello stesso non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. anche in relazione agli obblighi di specifica approvazione delle clausole contrattuali mediante doppia sottoscrizione.

Si resta in attesa di ricevere la presente nota completa di data e firma del legale rappresentante della Federazione.

Con i migliori saluti

(Matteo Fedeli)

Firmato digitalmente da: MATTEO FEDELI
Ruolo: DIRETTORE GENERALE
Organizzazione: SOCIETA' ITALIANA AUTORI
EDITORI/00987061009
Data: 08/08/2023 11:01:22

**FISR-FEDERAZIONE ITALIANA SPORT
ROTELLISTICI**
Data e Firma

Roma, 6 ottobre 2023

